

**IN BREVE n. 026-2019**  
**a cura di**  
**Marco Perelli Ercolini**

*riproduzione con citazione  
della fonte e dell'autore*

## **PRIVACY: DOPO LA MORATORIA, ORA LE SANZIONI SONO REALTA'**

(Omceomi)

Sabato 22 giugno 2019 presso l'Hotel Westin Palace si tenuto l'evento ECM, organizzato dall'Ordine provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Milano, dal titolo "Privacy: dopo la moratoria, ora le sanzioni sono realtà. Richiamo agli adempimenti".

Nel maggio 2018 è entrato in vigore in tutta Europa il regolamento della GDPR (General Data Protection Regulation) in materia di trattamento dei dati personali e della privacy, indirizzato ad imprese, P.A. e professionisti.

A tale regolamento si è adattato l'Ordinamento giuridico italiano, che ha provveduto ad adeguare la c.d. Legge sulla Privacy (Decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, in vigore dal 1° gennaio 2004) alla nuova disciplina.

Il medico, dovendo trattare i dati sanitari dei pazienti, deve conoscere la materia.

In particolare la legge tratta dei dati personali, dei dati dei minori, dei dati genetico biometrici, dei dati giudiziari, oltre al problema del Consenso al trattamento, quello della Responsabilità del medesimo e della Protezione dati.

L'evento ha posto l'attenzione su come la legge sulla Privacy e il GDPR funzionino, cosa prevedano, quali adempimenti pratici vadano attuati, e soprattutto quali le sanzioni per chi li viola.

Dopo i saluti da parte del Presidente dell'Ordine il dott. Giovanni Campolongo (che insieme alla dott.ssa Luciana Bovone è il coordinatore dell'evento) ha illustrato il «Perché di questo evento», quindi la dott.ssa Lavinia Mastroluca ha evidenziato le «Responsabilità medico legale nella gestione dei dati sensibili nello studio medico» e l'avv. Gennaro Messuti «La diligenza del medico per il rispetto della privacy nella professione e verso il paziente». Il dott. Alfonso Santelia, ha, quindi, puntualizzato «La privacy nell'attività del MMG» e da ultimo la dott.ssa Irene Zani, responsabile R&D BestSoft srl, ha parlato sul «Software di gestione e normativa».

E' seguita una approfondita discussione con consigli pratici conclusivi.

## **FRANCOBOLLI 2019 - NUOVE EMISSIONI**



**“il Senso civico” dedicato all’ “assistenza ai malati”  
nel 40° anniversario della fondazione**

**AIC – Associazione Italiana Celiachia**

Data di emissione 21 giugno 2019

**“il Senso civico” dedicato all’ “assistenza ai malati” nel 50° anniversario della fondazione AIL – Associazione Italiana contro le leucemie**

Data di emissione 21 giugno 2019



**75° Anniversario dello sbarco alleato di Anzio**

Data di emissione 24 giugno 2019

**Galleria degli Uffizi**

**250° Anniversario della Fondazione**

Data di emissione 24 giugno 2019



**INPS - FONDO DI SOLIDARIETA' DEL SETTORE AEREO**

Con la circolare n. 97 del 1° giugno 2017 L'Inps aveva dato le istruzioni amministrative ed operative in ordine alle prestazioni integrative del Fondo di solidarietà del Trasporto Aereo previste dal decreto interministeriale n. 95269/2016.

Colla circolare n.89 del 17 giugno 2019 fornisce ulteriori chiarimenti in ordine a taluni profili applicativi utili alla corretta attuazione delle predette disposizioni.

**ALLEGATO A PARTE - INPS Circolare n.89 del 17.06.2019 (documento 123)**

**PENSIONI - CUMULO o RICONGIUNZIONE?** (estratto da PensioniOggi - <https://www.pensionioggi.it/notizie/previdenza/pensioni-come-scegliere-tra-cumulo-e-ricongiunzione-234543543#ixzz5rUTPoBtT>)

Come valorizzare periodi temporalmente non coincidenti accreditati in differenti gestioni previdenziali?

Va premesso che è il cumulo non sposta la contribuzione da una cassa all'altra: il lavoratore ottiene una pensione unica composta da due o più quote di pensione quante sono gli ordinamenti coinvolti

nel cumulo e ciascun ente liquida la propria quota con le regole e le retribuzioni di riferimento di ciascuna cassa.

La ricongiunzione, invece, consente di trasferire la retribuzione nella gestione accentrante come se essa fosse stata da sempre acquisita in tale gestione. Quindi le regole di calcolo applicabili saranno quelle proprie della gestione accentrante.

Inoltre, mentre il cumulo è gratuito, la ricongiunzione è onerosa.

**Ricongiunzione** – è onerosa (peraltro deducibile ai fini fiscali); conviene quando il lavoratore ha una progressione di carriera negli ultimi anni perché i periodi assicurativi risalenti nel tempo vengono valorizzati sulla base della retribuzione degli ultimi anni maturata nella cassa accentrante. Sul costo della ricongiunzione è importante che la domanda sia stata fatta molti anni prima.

**Cumulo** - è gratuito e valido in spezzoni di carriera piatti e omogenei, in particolare se con retribuzioni decrescenti negli ultimi anni di lavoro a causa di disoccupazioni, integrazioni salariali o lavori precari. Inoltre i periodi nella gestione separata non possono essere ricongiunti, ma valorizzati solo col cumulo.

### **Trattamento di fine servizio (TFS) e Trattamento di fine rapporto (TFR) nel pubblico impiego**

Con il cumulo la data di liquidazione del trattamento di previdenza è fissata, di regola, per legge decorsi 12 mesi + 90 giorni dal compimento dei 67 anni. Nessun slittamento è previsto in caso di ricongiunzione dei periodi assicurativi.

Anche nel caso di accesso alla pensione con quota 100 in cumulo sono previsti termini dilatori per l'erogazione delle indennità di fine servizio.

Infine la ricongiunzione può essere presa in considerazione ove consenta di ottenere la liquidazione della pensione ad un'età o con requisiti contributivi inferiori rispetto a quelli vigenti nell'ordinamento pubblico.

## **AGENZIA ENTRATE / NORMATIVA e PRASSI - TUTTO AUTONOMO IL REDDITO DEL MEDICO E AMMINISTRATORE DI CLINICA**

**L'incarico di consigliere svolto nella struttura sanitaria è considerato strettamente connesso all'attività professionale e quindi vincolante all'ammissione del regime forfetario**

Il medico che oltre alla propria attività professionale ricopre l'incarico di consigliere di amministrazione presso una clinica privata, può usufruire del regime di vantaggio solo nel caso in cui l'ammontare complessivo dei redditi percepiti per entrambi i ruoli non superi la soglia di 65mila euro annui, come previsto dallo speciale regime agevolativo. È questa, in sintesi, la risposta dell'Agenzia all'interpello n. 202 del 21 giugno 2019.

### **Quesito**

A chiedere il chiarimento è un chirurgo che ricopre, dietro compenso, l'incarico di consigliere di amministrazione presso la clinica privata dove svolge in maniera prevalente la sua attività professionale. Il medico dichiara che il volume del suo fatturato per l'attività di libero professionista si attesta sotto il limite dei 65mila euro fissato per usufruire del regime forfetario. L'istante chiede se può applicare il sistema agevolativo alla luce delle novità introdotte dalla legge di bilancio 2019 e, in particolare, dall'articolo 1, [comma 57](#), lettera d-bis), in base al quale non possono applicare il forfetario le persone fisiche che svolgono la propria attività prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano in corso nei due precedenti periodi d'imposta, o sono a questi riconducibili. Il chirurgo, inoltre, ritiene che il regime fiscale agevolato risulta in continuità con la prestazione professionale svolta negli anni precedenti.

## **Il parere dell'Agenzia**

L'Agenzia ricorda innanzitutto che il regime forfetario, introdotto dalla legge 190/2014 (articolo 1, [commi da 54 a 89](#)), è a favore di contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni in forma individuale in possesso di determinati requisiti e che la legge di bilancio 2019 ha ampliato la platea dei possibili fruitori del sistema (articolo 1, [commi da 9 a 11](#), legge n. 145/2018).

In particolare, stabilisce l'articolo 1, [comma 54](#), della legge n. 190/2014, possono usufruire di tale regime i professionisti che nell'anno precedente non hanno ricevuto compensi superiori a 65mila euro e che non incorrono in una delle ipotesi ostantive previste dal successivo [comma 57](#). Tornando al quesito, l'Agenzia afferma che i compensi corrisposti al chirurgo per l'attività di consigliere di amministrazione possono essere assimilati a quelli di lavoro autonomo e non di lavoro dipendente, condizione, quest'ultima, ostantiva all'applicazione del regime forfetario. Il documento di prassi, a tal proposito, richiama la circolare n. 105/2001, con la quale si precisava che l'attrazione dei compensi, come quelli oggetto dell'interpello in esame, alla categoria dei redditi di lavoro autonomo (articolo 53 Tuir) opera, tra l'altro, nel caso in cui l'incarico di amministratore di una società o di un ente sia evidentemente connesso alla sua attività professionale abituale, ipotesi che le Entrate ritrovano nel caso in osservazione.

Di conseguenza, in base a quanto dichiarato dal professionista, le somme percepite dall'istante nella sua qualità di consigliere di amministrazione presso una clinica privata devono essere considerate di lavoro autonomo e se superiori a 65mila euro non consentono di applicare il regime forfetario.

**ALLEGATO A PARTE - AG.ENTRATE Interp. n. 202 del 21.06.2019 (documento 124)**

## **INFORMAZIONI COMMERCIALI e GDPR: LE NUOVE REGOLE**

(NewsLetter Garante per la Protezione dei Dati Personali n.454 del 21.06.2019)

Maggiore tutela delle persone censite, valutazione di impatto sulla protezione dei dati, adeguamento alle best practices europee, un nuovo organismo di monitoraggio sulle imprese aderenti al Codice. Queste sono alcune delle misure indicate nel **Codice di condotta predisposto dall'Associazione Nazionale tra le Imprese di Informazioni Commerciali e di Gestione del Credito (Ancic), e approvato dal Garante per la privacy** dopo un complesso iter di elaborazione.

Il testo sostituisce e aggiorna il vecchio Codice deontologico sulle informazioni commerciali - che rimarrà comunque in vigore fino al 19 settembre 2019 - aiutando le imprese del settore ad adeguarsi al Regolamento Ue in materia di protezione dati (Gdpr) e alla normativa italiana, modificata a fine 2018.

Nel Codice di condotta trova concreta applicazione il principio di responsabilizzazione (la cosiddetta accountability), fortemente sostenuto nel Gdpr, che impone alle associazioni di categoria e alle imprese un'applicazione consapevole, trasparente, effettiva delle norme regolamentari.

Con il nuovo testo, le società che offrono informazioni sull'affidabilità commerciale di imprenditori e manager potranno trattare i dati personali dei soggetti censiti senza richiederne il consenso - basandosi sul legittimo interesse - ma dovranno garantire maggiori tutele agli interessati, informandoli correttamente sui trattamenti effettuati e garantendo loro il pieno esercizio dei diritti previsti dalla normativa privacy, come l'opposizione al trattamento, la rettifica o l'aggiornamento dei dati.

Diverse le novità introdotte. I fornitori aderenti dovranno operare secondo un approccio basato sul rischio, adottando misure tecniche, informatiche, procedurali, fisiche e organizzative utili a prevenire o minimizzare i rischi di distruzione, perdita, modifica e divulgazione non autorizzata o di accesso ai dati personali. Ogni fornitore dovrà inoltre impegnarsi ad osservare le linee guida, le raccomandazioni e le best practices adottate dal Comitato europeo per la protezione dei dati (EDPB) o da altre autorità di settore competenti, e dovrà designare - quando previsto - un responsabile per la protezione dei dati (Rpd/Dpo).

Sarà infine istituito un Organismo di monitoraggio (Odm) indipendente, esterno all'Ancic, composto da soggetti scelti secondo i criteri di onorabilità, autonomia, indipendenza e professionalità previsti dal Regolamento Ue e dettagliati nelle Linee guida europee recentemente approvate in via definitiva. L'Odm dovrà verificare l'osservanza del codice di condotta da parte degli aderenti e gestire la risoluzione dei reclami.

L'Autorità segnala che ha approvato il codice di condotta, ma ne ha subordinato l'efficacia al completamento della fase di accreditamento dell'Organismo di monitoraggio, come previsto dal Regolamento Ue sulla privacy. Per procedere in tal senso occorrerà però aspettare la conclusione dei lavori - in seno all'Edpb, organismo che riunisce tutti i Garanti europei - per la definizione di criteri uniformi per l'accreditamento.

Nel sottolineare l'importanza del nuovo Codice di condotta, l'Autorità ricorda che il suo rispetto potrà servire alle imprese a dimostrare la conformità alla normativa del trattamento dei dati personali da esse effettuato.

## **ALLEGATO A PARTE - GARANTE PRIVACY Provv. e Codice (documento 125)**

### **INTERVENTI CONTRO L'ASSENTEISMO NELLA PA**

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 145 del 22 giugno 2019, è stata pubblicata la Legge n. 56 del 19 giugno 2019, riguardante interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo.

In particolare, la Legge 56/2019 dispone misure:

1. per il **contrasto all'assenteismo**,
2. per accelerare le assunzioni mirate e il **ricambio generazionale** nella pubblica amministrazione,
3. per la **mobilità** tra il settore del lavoro pubblico e quello privato,
4. in materia di **buoni pasto**.

## **ALLEGATO A PARTE - LEGGE n.56 del 19.06.2019 Assent. P.A. (documento 126)**

### **MINISTERO LAVORO - CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO**

Colla circolare n. 17 del 31 ottobre 2018 sono fornite indicazioni interpretative in materia di contratto di lavoro a tempo determinato e somministrazione di lavoro dopo le modifiche introdotte dal Decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87 recante "Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese", convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 agosto 2018, n. 96.

## **ALLEGATO A PARTE - MIN.LAV. Circolare n. 17 del 31.10.2018 (documento 127)**

### **CERTIFICAZIONE MEDICA INAIL - DOPPIA MODALITA' DI INVIO**

(da OMCeOMI Newsletter n.26/2019)

La normativa vigente prevede che in caso di infortunio lavorativo i medici ospedalieri, i medici di famiglia e i medici di continuità assistenziale inviino il certificato (primo, continuativo e definitivo) in via telematica. L'accesso al portale avviene attraverso delle credenziali che devono essere richieste alle sedi territoriali Inail secondo le istruzioni allegate

In caso di difficoltà alla trasmissione telematica della certificazione medica Inail si potrà inviare detto documento tramite PEC dopo aver individuato la sede territoriale Inail competente.

Con riferimento al [comunicato](#) della Federazione Regionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Lombardia del 9 gennaio scorso, nel quale si menziona la possibilità di inviare la certificazione tramite PEC "in caso di difficoltà alla trasmissione telematica", e nelle more di implementare le SSI attualmente utilizzate dai medici di medicina generale con la specifica funzione certificativa Inail, si comunica che è possibile individuare la sede territoriale Inail competente e il relativo indirizzo PEC attraverso il portale

<https://www.inail.it/cs/internet/istituto/territorio.html>,

**CTRL + clic**

come indicato in calce. Si sottolinea infine come sia sufficiente, ai fini INAIL, che il certificato continuativo/definitivo contenga sempre, oltre ai dati anagrafici del paziente, almeno i seguenti dati, indispensabili ai medici INAIL per la trattazione del singolo caso:

- data di infortunio
- diagnosi accertata e/o presunta
- breve cenno su eventuali approfondimenti diagnostici e terapie in atto
- prognosi.

[Istruzioni per utilizzo del Modulo](#)

[Modulo di richiesta](#)



### **P.A. - BUONUSCITA e TRATTAMENTO DI FINE SERVIZIO LA CONSULTA DICE SI' ALLA DILAZIONE...**

E' stata depositata la sentenza della Corte Costituzionale che legittima lo slittamento e la rateazione della buonuscita dei pubblici dipendenti: non è irragionevole il regime restrittivo introdotto dal legislatore, che prevede la liquidazione delle indennità nel termine di 24 mesi e il pagamento in tre rate annuali per i dipendenti che non hanno raggiunto i limiti di età o di servizio previsti dai rispettivi ordinamenti. La disparità di trattamento sarebbe motivata dalla scelta volontaria dell'interessato di risolvere il rapporto di lavoro con apprezzabile anticipo rispetto al raggiungimento dei limiti di età o di servizio spesso anche quando non sia ancora maturato il diritto alla pensione, peraltro temperato da talune deroghe per situazioni di particolare tutela, come la «cessazione dal servizio per inabilità derivante o meno da causa di servizio, nonché per decesso del dipendente», che impone l'erogazione del trattamento entro 105 giorni anziché nel termine dei 24 mesi.

Inoltre il meccanismo introdotto dal legislatore prevedendo una graduale progressione delle dilazioni, via via più ampie con l'incremento delle indennità, sarebbe calibrato in modo da favorire i beneficiari dei trattamenti più modesti e da individuare, anche per questa via, un punto di equilibrio non irragionevole.

Nelle conclusioni si evidenzia come "La disciplina che ha progressivamente dilatato i tempi di erogazione delle prestazioni dovute alla cessazione del rapporto di lavoro ha smarrito un orizzonte temporale definito e la iniziale connessione con il consolidamento dei conti pubblici che l'aveva giustificata".

**ALLEGATO A PARTE - CORTE COST. Sentenza n.159 del 17.04.2019 dep. 25.06.2019 (documento 128)**

#### **Alcune puntualizzazioni** (mpe)

Negli ultimi anni si è andata viepiù unificando e mescolando l'Indennità premio di servizio (Ips) col Trattamento di fine rapporto (tfr) pur essendo due istituti che, seppur con l'unico fine di dare risorse economiche nell'intervallo (un tempo molto lungo) tra ultima busta paga e primo rateo di pensione, sono in realtà ben distinti nella loro origine.

Il Tfr (trattamento di fine rapporto) è una retribuzione differita a carico del datore di lavoro (settore privato) coll'obbligo giuridico dell'accantonamento annuale delle somme e dell'erogazione immediata in caso di cessazione del rapporto lavorativo, al contrario l'indennità premio di servizio (settore pubblico) è sorta avendo natura assicurativa previdenziale su base mutualistica accantonata

e amministrata da un ente terzo e, in precedenza, erogata solo all'atto del pensionamento, inoltre veniva e viene tutt'ora pagata per un terzo dal lavoratore.

Nel tempo i due istituti si sono confusi e la stessa legge portata alla Consulta unì, per il settore pubblico, buonuscita, indennità premio di servizio, trattamento di fine rapporto, ecc. con due parole "comunque denominati", creando però disparità col settore privato.

Dunque due istituti, però troppo spesso mescolati nei diritti e nei doveri secondo i "venti".

Un dato però è certo: la disparità di trattamento economico e le possibilità di accedere a anticipi per espresse necessità contingenti.

La legge 335/95 avrebbe dovuto omogeneizzare subito i due istituti; tuttavia la piena omogeneizzazione non è mai avvenuta per gli oneri economici che ne sarebbero derivati, creando una enorme confusione e penalizzazioni nel settore pubblico.

Una domanda finale: la Consulta ha ritenuto ammissibile la dilazione dei pagamenti per pensioni non di vecchiaia o anzianità massima lavorativa, e allora per chi va in pensione di vecchiaia o per raggiunti limiti di età il pagamento dovrà essere immediato entro i 105 dalla cessazione e senza ratei rapportati all'entità della cifra?...

Traspare, come del resto segnalato dalla stessa Consulta, la necessità di ridefinire e meglio puntualizzare la disciplina non priva di aspetti problematici, rivedendo l'intera materia, che tira di qua, tira da là ha ora grosse lacune e incongruenze.

## **AGENZIA DELLE ENTRATE - TESSERA SANITARIA SCADUTA**

### **Domanda**

La mia tessera sanitaria è scaduta e non ho ancora ricevuto quella nuova. Cosa devo fare?

### **Risponde r.fo.**

Se, alla scadenza, la nuova tessera sanitaria non è stata ancora recapitata, è necessario rivolgersi alla propria Asl o a un qualsiasi uffici dell'Agenzia delle entrate. Per ulteriori informazioni si rinvia al sito [Sistema Tessera Sanitaria](#).

